

DECRETO DEL PRESIDENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Nomina
Contenuto	NOMINA NUOVO DIRETTORE DELLA SDS VALDINIEVOLE DOTT. STEFANO LOMI.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
Resp. Ufficio/Struttura	NATALI GIOVANNI
Resp. del procedimento	NATALI GIOVANNI
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL PRESIDENTE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto quanto disposto dall'art. 71 novies comma 1) della L.R.T. 40/2005 e smi secondo cui: *"Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64 bis. ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis"*;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 15 del 24.05.2022 di proposta al Presidente di questa SdS di nominare quale Direttore di questa SdS il Dott. Stefano Lomi, previa intesa con il Presidente della Giunta della regione Toscana;

Dato atto che con nota del 24.05.2022, prot. 2630, inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, è stata richiesta "espressione di intesa" come previsto dal suddetto art. 71 novies c. 1 della LRT n. 40/2005 e smi e ribadito sulla proposta di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dal Presidente della Giunta Regionale con comunicazione prot. n. 3179 del 29.06.2022;

Precisato che la nomina a Direttore della SdS del Dott. Stefano Lomi rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto da parte della Regione Toscana da cui lo stesso dipende, come previsto dall'art. 71 novies – comma 4 bis della L.R. n. 40/2005 e smi;

Dato atto che la LRT n. 40/2005 e successive modificazioni all'art. 71 novies c. 4 recita: *"Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL"*;

Considerato che:

- con DGRT 176/2020 è stato modificato lo schema-tipo di contratto per i Direttori delle SdS della Toscana di cui alla suddetta DGRT n. 1089/2009, prevedendo, unicamente un "contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed

aggiornamento promosse dalla Regione Toscana di € 3.615,19”, svincolato dunque dal raggiungimento degli obiettivi;

Ritenuto conseguentemente di stipulare con il Dott. Stefano Lomi il contratto di diritto privato secondo lo schema allegato A) al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, prevedendo quale remunerazione l'importo previsto dalla normativa regionale sopra richiamata, in attesa di ricevere il pronunciamento da parte della Regione Toscana sulla remunerazione variabile e il contributo formazione da applicare;

Visto l'art. 12 “Atti del Presidente” (Titolo II Ordinamento, Capo IV – Il Presidente) dello Statuto consortile;

Visto l'art. 5 “Organi Consortili e Statuto” della Convenzione consortile;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa

- di nominare il Dott. Stefano Lomi Direttore della Società della Salute della Valdinievole dall'01.07.2022 per un triennio fino al 30.06.2025, stipulando un contratto di diritto privato con l'osservanza delle norme di cui al libro V titolo II del Codice Civile, prevedendo quale remunerazione l'importo previsto dalla LRT n. 40/20005 e s.m.i.;
- di stipulare con il dott. Stefano Lomi il contratto di diritto privato di cui allo schema allegato A) al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dare atto che il contratto di cui all'allegato A) prevede, al lordo degli oneri e ritenute di legge, un compenso fissato nella misura annua pari ad €. 103.033,15 da corrispondere in 12 quote mensili posticipate di identico ammontare;
- di dare atto che alla copertura si provvederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio, ripartendo lo stesso tra l'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro e la SdS Valdinievole secondo quanto previsto dalla DGRT 243/2010;
- di trasmettere il presente provvedimento agli Enti facenti parte del Consorzio, Estar UOS Trattamento Economico Dipartimento Risorse Umane di Sistema – Pisa per l'adozione degli opportuni adempimenti, alla Regione Toscana, al Collegio dei Revisori;
- di dare atto che il presente decreto viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Il Presidente
della Società della Salute della Valdinievole
Alessio Torrigiani



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA
FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

Tra nato/a a il domiciliato/a
.....il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della salute
nella sua qualità di Presidente.....

e

il/la dott./dott.ssa, nato/a a il residente a
Via n. (C.F.), nominato direttore della Società della
salute con decreto n..... del, adottato su proposta della
giunta esecutiva (.....estremi della delibera) e d'intesa con il Presidente della Giunta regionale,
ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n.40:

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

1 - Il/La dott./dott.ssa si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno
esclusivo, le funzioni di direttore della società della salute previste dall'art.71 novies, comma 5 della
legge regionale 24 febbraio 2005, n.40.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale
integrato regionale e dagli atti costitutivi della società della salute, il direttore si obbliga al
raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla Giunta esecutiva
della SdS con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio di
responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL TC.

2 - Il direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire
l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la società della salute corrisponde al
direttore un compenso annuo onnicomprensivo di Euro, al lordo di oneri e ritenute di
legge, determinato , ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella
misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda USL. Al
compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della Legge regionale n.
66/2011 e dall'art. 49 della Legge Regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10%
per la parte eccedente i 90.000 euro annui, e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro
....., al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal
luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili
posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del
servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore
nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle
spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico
è integrato della somma di €. 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di
formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'art. 61 comma 14, del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6
comma 3, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella
misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per
la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

- 1 - L'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal 01.07.2022 al 30.06.2025.
 - 2 - Ai sensi dell'ar. 71 novies, comma 3 bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni..
 - 3 – Il direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SdS Valdinievole per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.
 - 4 – Annualmente, la Giunta esecutiva della SdS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.
 - 5 – Il Presidente della SdS risolve il contratto con il direttore della SDS in caso di inconferibilità dell'incarico, qualora accertata ex post, o qualora sopravvengono:
 - a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;
 - b) gravi motivi;
 - c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
 - 6 - E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
- Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2021 n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

- 1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

- 1 - Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.
- 2 - In caso di condanna del direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio

Art.7

- 1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
- 2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

- 1 - Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società della salute.

Art. 9

- 1 - Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del/della dott./dott.ssa

IL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA' DELLA SALUTE
(.....)

IL DIRETTORE NOMINATO
(.....)



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

APPROVAZIONE ESPRESSA Il/La sottoscritto/a dott./dott.ssa, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

IL DIRETTORE NOMINATO

(.....)

Pescia, lì.....

Pescia, lì.....